

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE (Ai sensi del DM 180/2010 e successive modificazioni)

Articolo 1 – Applicazione del regolamento:

1.1 Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010 e successive modificazioni).

1.2 Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative da DE IURE CONCORDIA in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

1.3 In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

1.4 La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza, salvo diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata da questi per il deposito dell'istanza.

1.5 L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

1.6 Le parti, in accordo con l'Organismo, possono decidere di apportare modifiche al regolamento, ad esclusione di ciò che non è modificabile ai sensi della normativa vigente in materia di mediazione civile e commerciale.

Articolo 2 – Avvio della mediazione:

2.1 La parte che intende avviare la mediazione può farlo compilando la relativa modulistica predisposta sia in forma *on line* e pubblicata sul sito www.deiureconcordia.it sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo, esclusivamente nei modi che seguono:

a) depositando materialmente l'istanza, compilata in ogni sua parte, presso una delle sedi di "DE IURE CONCORDIA", in via "Golametto" n.4 - 00195 Roma, previo appuntamento telefonico.

DE IURE CONCORDIA mediazione conciliazione

Organismo di Mediazione civile e commerciale iscritto al Nr.798 presso il Ministero della Giustizia.

S.r.l - Sede Legale: Via Paolo Frisi, 23 / 00197 Roma – P. Iva /C.F.: 11483501000 - N.Rea: RM 1306162
Capitale Sociale 10.000,00 euro int.versato - Sito Web: www.deiureconcordia.it – Pec: deiureconcordiasrl@legalmail.it
Tel 3409715876/3385249919 – Fax 0639751492

Sedi operative : Via Veneto, n. 7/ Via Golametto, n. 4 - Roma / Via Daniele Manin, n. 9 – Milano

b) invio per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sull'Istanza di Mediazione e sul sito www.deiureconcordia.it: deiureconcordiasrl@legalmail.it .

2.2 A tal fine DE IURE CONCORDIA garantisce che tutte le comunicazioni e le procedure telematiche utilizzate per lo svolgimento di parte del servizio di Mediazione sono redatte al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza dei dati. Pertanto l'intera procedura di Mediazione è riservata.

2.3 La domanda deve contenere :

- a) il nome dell'Organismo di mediazione;
- b) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- c) L'oggetto della lite;
- d) Le ragioni della pretesa;
- e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

2.4 La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza, salvo diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

2.5 L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura e fissa il primo incontro non oltre 30 giorni dal deposito dell' istnza.

2.6 Le persone fisiche partecipano alla mediazione personalmente, le persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione per il tramite di un rappresentante munito dei poteri a transigere, conciliare la controversia e quietanzare. In ogni caso la presenza di un avvocato è necessaria per le procedure di mediazione nelle materie in cui è obbligatoria, poiché condizione di procedibilità o in quelle inviate dal giudice.

Articolo 3 – Luogo e modalità della mediazione:

3.1 La Mediazione si svolge nelle sedi DE IURE CONCORDIA comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Fermo restando il criterio della competenza territoriale, in alternativa alle sedi accreditate presso il

Ministero della Giustizia, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

3.2 Il mediatore può formulare una proposta per la composizione della controversia, laddove le parti gliene facciano richiesta congiunta, che è comunicata per iscritto.

3.4 Nei casi di mediazione obbligatoria, la proposta di cui sopra può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o di più parti al procedimento di mediazione, su richiesta delle parti o delle sole presenti in mediazione, in entrambi i casi, le parti devono far pervenire all'Organismo, per iscritto ed entro 7 giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta del termine la proposta si da per rifiutata.

3.5 Prima di formulare la proposta conciliativa, il mediatore informa le parti sulle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010.

3.6 La proposta che viene rifiutata da una o più parti, verrà comunque riportata dal mediatore nel verbale di chiusura della mediazione.

3.7 L'organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazioni degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha provveduto a formare separati elenchi suddivisi secondo le seguenti specializzazioni in materie giuridiche nonché secondo queste ulteriori specializzazioni per materie non giuridiche.

Articolo 4 – Obblighi di riservatezza:

4.1 Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

4.2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art.2 del d.i. 145/2011.

4.3 Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4.4 Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

4.5 L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.

4.6 L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

Articolo 5 – Nomina del mediatore:

5.1 Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.deiureconcordia.it;

I mediatori inseriti nell'elenco di DE IURE CONCORDIA dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del DI 180/2010 modificato con DI 145/2011.

5.2 L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011.

In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

5.3 L'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all'art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti *criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.*

A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di

mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. DE IURE CONCORDIA può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

Articolo 6 - Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore:

6.1 Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

6.2 In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

6.3 A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

6.4 Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione

Articolo 7 - Svolgimento della mediazione e poteri del mediatore:

7.1 Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore.

7.2 Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. Al termine di ciascun incontro, il mediatore redige un verbale che può essere di aggiornamento o di conclusione.

7.3 Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

7.4 Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Articolo 8 – Presenza delle parti e loro rappresentanza:

8.1 Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

8.2 Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia e quietanzare.

8.3 In ogni caso è necessaria la presenza di un avvocato.

Articolo 9 – Conclusione della mediazione:

9.1 Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

9.2 Nel verbale di mediazione viene trascritto esclusivamente l'esito dell'incontro, omettendo

quanto emerso durante gli incontri. E' riportato il contenuto della proposta del mediatore, nei casi di cui all'articolo 3 – punto 3.6 di codesto regolamento.

9.3 Se è raggiunto l'accordo o le parti accettano la proposta del mediatore, al verbale è allegato l' accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati.

9.4 Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Articolo 10 - Indennità:

10.1 Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.I. 180/2010, come modificato dal DI 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'organismo.

10.2 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

10.3 Le spese di mediazione sono comprensive delle spese di avvio della mediazione, da corrispondere dalla parte istante al momento del deposito dell'istanza di mediazione e dalla parte convenuta al termine dell'incontro di programmazione e delle indennità di mediazione da corrispondere da ciascuna parte, a conclusione del procedimento di mediazione, prima della consegna del verbale di mediazione, per intero.

10.4 Il pagamento delle indennità da ciascuna parte è requisito necessario per il rilascio del verbale di mediazione da codesto Organismo.

Articolo 11 – Responsabilità delle parti:

11.1 E' di competenza esclusiva delle parti:

- a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- b) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- c) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione

giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
d) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

e) la determinazione del valore della controversia;

f) la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;

g) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Articolo 12 – Criteri di determinazione delle indennità:

12.1 L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, più le spese vive di notifica con raccomandata a/r e le indennità di mediazione.

12.2 Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00(+ iva) per le controversie fino al valore di euro 250.000,00 e di euro 80,00(+ iva) per quelle di valore superiore, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

12.3 Per le indennità di mediazione, sia obbligatoria che facoltativa, è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle spese allegata al presente regolamento che è la medesima della Tabella A allegata al D.M 18072010 e successive modificazioni.

12.4 L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:

può essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di raggiungimento di un accordo conciliativo;

deve essere aumentato di un quinto in caso di formulazione di una proposta del mediatore, nei soli casi di mediazione facoltativa, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

12.5 Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura

12.6 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. (11)

12.7 Le spese di mediazione sono corrisposte a conclusione del procedimento di mediazione, per intero, prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore

DE IURE CONCORDIA mediazione conciliazione

Organismo di Mediazione civile e commerciale iscritto al Nr.798 presso il Ministero della Giustizia.

S.r.l - Sede Legale: Via Paolo Frisi, 23 / 00197 Roma – P. Iva /C.F.: 11483501000 - N.Rea: RM 1306162
Capitale Sociale 10.000,00 euro int.versato - Sito Web: www.deiureconcordia.it – Pec: deiureconcordiasrl@legalmail.it
Tel 3409715876/3385249919 – Fax 0639751492

Sedi operative : Via Veneto, n. 7/ Via Golametto, n. 4 - Roma / Via Daniele Manin, n. 9 – Milano

non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (12)

12.8 Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel

caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

12.9 Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12.10 Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. (13)

12.11 Il costo di sopralluoghi del mediatore finalizzati alla redazione di una proposta, fotocopie ed altri servizi inerenti la mediazione e nascenti in itinere, verranno direttamente concordati con l'organismo e saranno a carico della parte che ne farà richiesta.